



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 21/05/2020

FATTO

Parte ricorrente espone:

di essere titolare di un buono fruttifero postale della Serie Q/P emesso in data 8 giugno 1989.

L'intermediario ha liquidato il titolo applicando, per il periodo dal 21° al 30° anno, un rendimento inferiore a quello previsto originariamente sul retro dei titoli per tale periodo; per i bimestri compresi tra il ventunesimo anno dall'emissione del buono e la loro scadenza, il rendimento dovrebbe essere – invece - quello originario, nulla essendo variato a tale riguardo nonostante il DM 13.6.1986, tenuto conto che l'emittente, per il periodo successivo al 20° anno, non ha incorporato nel buono il rendimento indicato nel citato D.M.;

residuerebbe pertanto un credito di Euro 491,13 di cui chiede il rimborso oltre interessi dalla data di riscossione (20/11/19) al saldo.

L'intermediario espone che:

- il buono in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, istituita col DM 13.6.1986, in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di



- calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12,00)
 - il proprio operato è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P, come riconosciuto anche Dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018);
 - il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
 - sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 5025 del 2019), che ha affermato come non fosse legittima una differenziazione dei tassi di interessi applicabili ai due periodi (1° - 20° anno e 21° - 30° anno) e che pertanto i tassi di interesse da riconoscere al sottoscrittore dovevano essere quelli determinati nel DM del 1986;
 - nessun affidamento poteva essere generato in capo al titolare del buono, in quanto quest'ultimo conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni applicabile all'intera durata trentennale del buono o, comunque, avrebbe potuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza;
 - la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo);
 - la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019 si è pronunciata favorevolmente all'intermediario, confermando la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni postali fruttiferi, confermando che la misura dei tassi di interesse è validamente stabilita dal DM del 1986.
 - Chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente è titolare del buono fruttifero postale trentennale 000.097 della serie Q/P emesso in data 08/06/1989 per £ 100.000;

Parte ricorrente contesta la mancata applicazione dei rendimenti originari dal 21° al 30° anno e quindi richiede che il rendimento sia corrisposto applicando, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo indicato a tergo dei buoni, in lire per ogni bimestre (da assoggettare alla ritenuta fiscale come per legge), pari a Lit. 25.815.

Si rileva che:

- ✓ il buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (01/07/1986);
- ✓ il buono, emesso su modulo stampigliato della serie "P", reca un timbro di variazione della serie (da "P" a "Q/P");
- ✓ sul fronte del titolo è precisata la sua appartenenza alla serie Q/P
- ✓ sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Risulterebbero in particolare i seguenti interessi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 5° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% fino al 20° anno – indicati a lato del retro del buono.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ✓ per gli anni dal 21° al 30° il retro indica *“più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

La domanda, nella parte in cui si riferisce a conteggi operati da parte ricorrente che, tra l'altro richiederebbe al Collegio una attività di tipo consulenziale, non può essere accolta. Resta invece da esaminare la domanda relativa ai criteri di calcolo applicabili.

Con riferimento a fattispecie come quelle qui in esame il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020) si è così pronunciato: *“Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni”*). Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero della Serie Q/P, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato nella citata sentenza della Corte di cassazione n. 13979 del 15/06/2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). D'altro canto tale rendimento originario può essere riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dal 20/11/2019.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA